

# ORGANO DI MEDIAZIONE PER I FORNITORI DI SERVIZI FINANZIARI (OFD) REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 84 c. 2 lett. c) LSerFi e del §19 c. 2 dello statuto associativo il Consiglio di Amministrazione emana il seguente Regolamento sull'organizzazione:

#### Introduzione

## §1 Oggetto

Il presente Regolamento sull'organizzazione regola i presupposti per l'adesione e l'espulsione dei fornitori di servizi finanziari e organizzazioni di settore nonché le attività del Consiglio di Amministrazione e la sua interazione con gli altri organi dell'associazione. Esso fornisce i principi dell'attività del garante, della sede nonché degli uffici di conciliazione.

## Adesione ed espulsione dei fornitori di servizi finanziari

(§11 - §12 dello Statuto)

## §2 Adesione dei fornitori di servizi finanziari

(Art. 78 - art. 80 LserFi); 84 c. 2 lett. c) LserFi; art. 100 c. 1 LserFi; art. 101 c. 3 LserFi)

I fornitori di servizi finanziari che intendano aderire all'organo di mediazione dell'associazione OFD devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sottoscrizione del contratto di adesione con la sede;
- b) adempimento dell'obbligo di partecipazione ai sensi dell'art. 78 LserFi;
- c) adempimento dell'obbligo di informazione ai sensi dell'art. 79 LserFi;
- d) versamento della commissione di adesione una tantum e della quota annuale (art. 80 LserFi);
- e) versamento dei contributi per le procedure di mediazione alle quali partecipano come parte in causa (art. 80 LserFi).

## §3 Adesione di organizzazioni di settore

(Art. 100, c. 1 LserFi)

Le organizzazioni di settore di fornitori di servizi finanziari che intendano aderire all'organo di mediazione dell'associazione OFD devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) sottoscrizione del contratto di adesione con la sede;



- b) inoltro dell'indirizzario dei propri membri che intendano aderire all'organo di mediazione dell'associazione OFD;
- c) versamento della commissione di adesione una tantum e della quota annuale.

d) .

## §4 Obbligo di ammissione da parte dell'organo di mediazione

(Art. 81, LserFi; art. 100 c. 2 e c. 3 LserFi)

- <sup>1</sup> Qualora un fornitore di servizi finanziari o un'organizzazione di settore soddisfino i requisiti per l'adesione, l'organo di mediazione dell'associazione OFD ha l'obbligo di ammetterli.
- <sup>2</sup> L'organo di mediazione non ha l'obbligo di ammettere un fornitore di servizi finanziari escluso ai sensi dell'art. 82 LserFi.
- <sup>3</sup> L'organo di mediazione ammette i fornitori di servizi finanziari assegnati dal DFF.
- <sup>4</sup> In caso di rifiuto è possibile presentare ricorso presso il collegio arbitrale ai sensi delle Norme di sanzione e arbitrato.

## §5 Esclusione di fornitori di servizi finanziari e di organizzazioni di settore (Art. 82 LserFi)

- <sup>1</sup> Qualora un fornitore di servizi finanziari o un'organizzazione di settore non soddisfino più i requisiti per l'adesione, saranno invitati dalla sede a rimediare entro un termine adeguato e dietro minaccia di espulsione. In caso di mancato rimedio, il fornitore di servizi/l'organizzazione di settore saranno espulsi dall'organo di mediazione dell'associazione OFD.
- <sup>2</sup> È possibile impugnare la delibera di espulsione presentando ricorso presso il collegio arbitrale ai sensi delle Norme di sanzione e arbitrato.

#### §6 **Informazione**

(Art. 83 LserFi)

L'organo di mediazione dell'associazione OFD informa le autorità di sorveglianza competenti e l'ufficio di registrazione sull'avvenuta adesione, la negata adesione e l'espulsione di fornitori di servizi finanziari e organizzazioni di settore.



## **Consiglio di Amministrazione**

(§17 - 19 dello Statuto)

#### §7 Prevenzione di conflitti di interessi

- <sup>1</sup> I membri del Consiglio di Amministrazione non svolgono attività per la sede né per un organo di conciliazione; essi inoltre non forniscono informazioni a fornitori di servizi finanziari o ai clienti degli stessi.
- <sup>2</sup> I membri del Consiglio di Amministrazione non concorrono alla carica di garante in seno all'associazione OFD.

#### §8 Decreti

Il Consiglio di Amministrazione emana il Regolamento sull'organizzazione, il Regolamento di procedura, il Regolamento in materia di contributi e costi nonché le Norme di sanzione e arbitrato. I decreti sono pubblicati in tedesco, francese, italiano e inglese. In caso di differenze linguistiche, fa fede il testo tedesco.

#### §9 Riunioni

- <sup>1</sup> Il Consiglio di Amministrazione si riunisce a intervalli regolari nella misura necessaria a guidare l'associazione.
- <sup>2</sup> Ciascun membro può chiedere al Presidente di indire una riunione indicando gli argomenti da trattare.
- <sup>3</sup> Al fine di garantire un'adeguata preparazione, l'ordine del giorno e i documenti necessari saranno inviati al più tardi entro dieci giorni dalla data della riunione. In casi urgenti sono possibili deroghe a detto termine.
- <sup>4</sup> In luogo di una riunione è possibile tenere una conferenza telefonica o videoconferenza.

#### §10 Verbale

- <sup>1</sup> È necessaria la stesura di un verbale di riunione.
- <sup>2</sup> Il verbale deve riportare la firma del verbalizzante e del Presidente.
- <sup>3</sup> Il verbalizzante viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e non deve necessariamente fare parte dell'associazione OFD o del Consiglio di Amministrazione.
- <sup>4</sup> Le delibere per mezzo di circolare e le delibere presidenziali sono riportate nel verbale della riunione di Consiglio successiva.
  - <sup>5</sup> Il verbale elenca i punti da trattare.



## §11 Notifica dei verbali e diritto di presa in visione

- <sup>1</sup> I verbali vengono inviati a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e al garante.
  - <sup>2</sup> Il periodo di conservazione dei verbali è di dieci anni.
  - <sup>3</sup> L'ufficio di revisione può su richiesta prendere visione dei verbali.
- <sup>4</sup> La presa in visione non è consentita a soggetti terzi, salvo diversa delibera eccezionale del Consiglio di Amministrazione.

## §12 **Delibera presidenziale**

- <sup>1</sup> In casi urgenti per i quali non sia possibile tenere una conferenza telefonica o videoconferenza atta a deliberare, il Presidente ha la facoltà di deliberare singolarmente.
- <sup>2</sup> I membri del Consiglio di Amministrazione e la segreteria saranno informati immediatamente della delibera presidenziale.
- <sup>3</sup> La delibera presidenziale va inoltrata ai membri del Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione di Consiglio successiva ai fini della delibera consiliare.

## §13 **Segretario**

Il Consiglio di Amministrazione in occasione delle riunioni può nominare un segretario verbalizzante. Il verbalizzante non deve necessariamente fare parte dell'associazione OFD o del Consiglio di Amministrazione.

#### **Presidente**

(§17, comma 5 dello Statuto)

#### §14 Obblighi

- <sup>1</sup> Il Presidente rappresenta l'associazione OFD verso l'esterno, in particolare nei confronti del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dei media.
- <sup>2</sup> Egli assicura l'efficienza operativa del Consiglio di Amministrazione, prepara le riunioni di Consiglio e convoca i membri in tempo debito.



#### Garante

(§20 dello Statuto)

## §15 Diritti e doveri

(Art. 86 LserFi)

- <sup>1</sup> Il garante è a stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione e lo informa regolarmente sulla propria attività.
- <sup>2</sup> Redige la relazione annuale, la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la inoltra al DFF e provvede alla pubblicazione.
- <sup>3</sup> Fornisce consulenza al Consiglio di Amministrazione in merito a miglioramenti e aggiornamenti dei Regolamenti dell'associazione OFD.
- <sup>4</sup> Il garante assicura la condivisione periodica di esperienze con e tra i mediatori, organizzando eventi di informazione e aggiornamento.
- <sup>5</sup> Previo accordo con il Consiglio di Amministrazione, il garante può coinvolgere uno o più avvocati esterni a supporto in questioni giuridiche e per eventi formativi.

## §16 Indipendenza

- <sup>1</sup> Il garante adotta nei limiti delle proprie possibilità tutte le precauzioni atte a garantire la propria indipendenza.
- <sup>2</sup> Nel caso nonostante tali precauzioni si verifichi un conflitto di interessi, egli ne farà tempestiva comunicazione al Presidente e darà le dimissioni.
- <sup>3</sup> In caso di dimissioni, il garante designerà quale rappresentante uno degli uffici di conciliazione.

## Uffici di conciliazione

(§13, § 14 e § 19 c. 3 degli Statuti)

## §17 Impiego di mediatori

(Art. 84, c. 2 lett. a) e b) LserFi)

- <sup>1</sup> Il garante propone al Consiglio di Amministrazione i mediatori, che il Consiglio a sua volta può confermare e respingere.
  - <sup>2</sup> Il garante è tenuto ad assicurare che i mediatori da lui nominati:
    - a) posseggano le necessarie competenze specifiche, in particolare in materia di LserFi, OSerFi, LisFi e OIsFi (presentazione di diplomi specifici, corsi di aggiornamento frequentati, attestati lavorativi, curriculum, referenze; non è richiesta la formazione in ambito giuridico);



- b) godano di una buona reputazione (presentazione di un estratto del casellario giudiziale);
- c) garantiscano un'attività di mediatore imparziale, trasparente, corretta ed efficiente;
- d) non dipendano, dal punto di vista organizzativo e finanziario, dalle parti richiedenti la mediazione;
- e) dispongano di un'infrastruttura adeguata, in particolare di una sala riunioni atta a tenere le sedute di mediazione;
- f) siano reperibili telefonicamente in orario di ufficio.
- <sup>3</sup> Nel caso constati che un mediatore non dispone più dei presupposti necessari, il garante provvederà a stabilire un termine adeguato per porvi rimedio, prospettando in caso contrario l'espulsione. Qualora non venga posto rimedio a quanto sopra entro il termine fissato, il garante annullerà immediatamente l'incarico.

## §18 Svolgimento delle procedure di mediazione

La procedura di mediazione è basata sul Regolamento di procedura.

#### Sede

(Art. 83 LserFi, §26 degli Statuti)

## §19 **Obblighi**

La sede sottostà ai seguenti obblighi:

- a) evasione di tutte le pratiche amministrative;
- b) tenuta dell'elenco degli associati e dell'elenco dei fornitori di servizi finanziari aderenti, organizzazioni di settore e mediatori;
- c) incasso di commissioni, quote associative e anticipi sulle spese;
- d) esame delle richieste di adesione;
- e) stipula e disdetta dei contratti di adesione e dei contratti con gli uffici di conciliazione;
- f) verifica a campione dei requisiti di ammissione;
- g) fornitura di informazioni e invio di comunicazioni al DFF, FINMA, agli organi di sorveglianza, ai fornitori di servizi finanziari aderenti e rispettivi clienti nonché agli interessati in normale orario di ufficio, secondo le istruzioni del garante;
- h) archiviazione dei verbali e atti.



## Riservatezza e indipendenza

(Art. 75 LserFi)

#### §20 Riservatezza

I membri degli organi dell'associazione OFD e i mediatori sono tenuti a osservare la massima riservatezza in merito ai fatti legati alla procedura di mediazione, nella misura in cui ciò non contravvenga alle norme di legge.

#### §21 Dimissioni

- <sup>1</sup> I membri degli organi dell'associazione OFD e i mediatori si dimettono nei seguenti casi:
  - a) qualora siano parte in causa o abbiano interessi personali concernenti la questione;
  - b) qualora siano coniugati o fidanzati con la parte in causa, vivano in unione domestica registrata o in unione consensuale o siano parenti in linea retta;
  - c) siano esponenti, incaricati, impiegati o organi di partito;
  - d) siano in altro modo o per altre ragioni di parte.
- <sup>2</sup> La persona oggetto di un conflitto di interessi informa immediatamente il garante. Qualora il garante sia oggetto di un conflitto di interessi, provvederà a informarne il Presidente. Quest'ultimo individua un mediatore idoneo quale rappresentante del garante nella faccenda in questione.

## Disposizioni conclusive

## §22 Modifica del Regolamento sull'organizzazione

- <sup>1</sup> Il Regolamento sull'organizzazione può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione previa consultazione con il garante.
- <sup>2</sup> I requisiti per l'ammissione ai sensi dei § 2 e 4 di cui sopra possono essere modificati solo in seguito alla consultazione delle organizzazioni di settore.
- <sup>3</sup> Le eventuali modifiche devono essere sottoposte al DFF per l'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione dispone l'entrata in vigore del Regolamento modificato solo dopo l'approvazione da parte del DFF.

#### §23 Entrata in vigore

Il Regolamento sull'organizzazione entra in vigore in data 10 febbraio 2020.

Zurigo, il 17 dicembre 2019